



COMUNE DI FANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
AFFARI GENERALI

CCI NORMATIVO 2024-2026 ED ECONOMICO 2024 AI SENSI DEL CCNL DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI 16/07/2024

IL GIORNO 31/12/2024
A SEGUITO DI DELIBERA DI GIUNTA N.523/2024
DETERMINA COSTITUZIONE FPR N.2772/2024 - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N.2839/2024
LE PARTI HANNO SOTTOSCRITTO QUANTO SEGUE

ART.1 - AMBITO E DURATA

Il presente CCI normativo si applica ai dirigenti a tempo indeterminato e determinato (fermo restando le eventuali e relative peculiarità) per il triennio 2024-2026 e resta in vigore sino alla stipula del successivo accordo per effetto del principio di ultraattività salvo diverse disposizioni del CCNL ovvero di successive disposizioni di legge ovvero salvo recesso. Il suddetto principio di ultraattività opera, senza soluzione di continuità, con il CCDI del 9/11/2018.

ART.2 - ABROGAZIONI

Sono abrogate tutte le previsioni del precedente CCDI del 9/11/2018.

ART.3 - RISORSE FACOLTATIVE

1) Le parti prendono atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n.411/2024 ad oggetto "RICOGNIZIONE RISORSE FPR 2024 DIRIGENZA IN CONSEGUENZA DEL MODELLO ORDINAMENTALE E GESTIONALE DI PRIMO LIVELLO DELL'ENTE", ha provveduto anche a:

-disporre l'incremento facoltativo pari allo 0,22% del MS 2018 disposto dall'art.39, comma n.3 del CCNL Dirigenza FL 2024 per euro 1.241,26 per gli anni 2022 e seguenti (ARAN AFL 91) per euro 3.723,78;

-disporre l'incremento facoltativo di cui all'art.8, comma n.3-4 del D.L.n.13/2023 per euro 12.747,65.

ART.4 - MATERIE RIMESSE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

comma 1	Art.35, comma 1 lett.a)	<p>L'importo destinato alla "retribuzione di risultato" è non meno del 15% del FPR tenendo conto della pesatura delle posizioni dirigenziali (al netto delle somme di cui all'art.8, comma n.4 del D.L.n.13/2023, ove previste nei bilanci di previsione 2024-2025-2026, per un importo annuale pari ad euro 12.747,65 nonché al netto delle somme per i compensi professionali dell'Avvocatura Comunale.</p> <p>In relazione all'art.8, comma n.1 ed art.35, comma n.1 lett a) del CCNL 16/07/2024 le parti possono definire annualmente un diverso riparto percentuale della quota del FPR destinato alla "retribuzione di risultato".</p>
---------	-------------------------	--

		<p>Per il 2024 il fondi sono suddivisi come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fondo Retribuzione di Posizione = euro 238.409,45 ➤ Fondo Retribuzione di Risultato = euro 55.385,50 (da erogare sulla base degli esiti del "ciclo della performance 2024" a tutti i dirigenti che ne abbiano diritto escluso il dirigente dell'Avvocatura Comunale che beneficia esclusivamente dei "compensi professionali" infra meglio precisati) <p>Oltre a: Compensi Professionali Avvocatura 2023-2024 = euro 24.736,00</p> <p>Oltre a: Fondi PNNR (si veda art.6 seguente) = euro 12.747,65</p>
comma 2	Art.35, comma 1 lett.b)	<p>Il fondo annuale per la "retribuzione di risultato" è destinato, per euro 15.000,00 all'unica dirigenza di area prevista nell'ordinamento ("AFFARI GENERALI"- si vedano le D.G.n.129/2023 e la D.G.485/2024), fermo restando quanto previsto transitoriamente nel provvedimento sindacale n.17/2024; la somma rimanente concorre ad essere suddivisa tra le posizioni dirigenziali inclusi gli <i>interim</i>.</p> <p>Costituiscono "economie ente":</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somme residuali relative all'importo liquidato alla dirigenza degli "AFFARI GENERALI" rispetto all'importo massimo conseguibile; • le somme residuali relative agli importi liquidati alle altre posizioni dirigenziali ove il punteggio della valutazione sia inferiore a 70/100; • l'importo medio teoricamente riferibile al dirigente dell'AVVOCATURA COMUNALE; <p>La differenziazione dell'indennità di risultato di cui all'art.23 del CCNL 16/07/2024 si applica nel valore minimo del 25% secondo i criteri dell'accordo annuale CCI economico 2023 sottoscritto in data 3/12/2024 (tale beneficio economico è pertanto destinato ad una sola posizione dirigenziale).</p> <p><u>La retribuzione di risultato è erogata:</u></p> <p>a) "<i>pro rata</i>" in ragione e proporzionalmente ai ratei mensili afferenti la durata dell'incarico dirigenziale in relazione agli esiti del ciclo della performance (si considera il mese intero in presenza di almeno n.15 giorni);</p> <p>b) purché sussista un numero di giorni di "effettiva presenza in servizio" pari ad almeno il 70% di quello dovuto in relazione al periodo temporale di cui alla lettera a) che precede indipendentemente se si articola su 5 o su 6 giorni (le ferie si considerano "presenza in servizio").</p> <p>La percentuale di cui all'art.4bis, comma n.2 del D.L.n.13/2023 (riduzione dei tempi medi di pagamento delle pubbliche amministrazioni) è fissata al 30%.</p>
comma 2	Art.35, comma 1 lett.c)	Per l' <i>interim</i> la quota di integrazione dell'indennità di risultato a valere sul valore della posizione vacante è pari al 30%.
comma 3	Art.35, comma 1 lett.d)	Non si prevede l'attivazione del "Welfare Integrativo".
comma 4	Art.35, comma 1 lett.e)	Eventuali compensi erogabili <i>ex lege</i> ex art.43 del CCNL 16/07/2024 restano attribuiti integralmente ai dirigenti; dette somme non sono soggette al ciclo della performance.

comma 5	Art.35, comma 1 lett.f)	Sono esonerati dallo sciopero, ex art.2 del CCNL 7/05/2002, i seguenti dirigenti che, in base all'ordinamento dell'ente, sono competenti in materia di: -LL.PP. (l'esonero nei confronti del dirigente dei LL.PP. si attua nei casi in cui lo stesso sia chiamato a fronteggiare questioni inerenti l'incolumità pubblica ovvero situazioni di danno per l'ente) -Protezione Civile -Servizi Educativi -Personale (limitatamente all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento e alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge).
comma 6	Art.35, comma 1 lett.g)	Il valore differenziale di cui all'art.31 comma n.2 del CCNL è fissato nella soglia del 80% con prioritaria riduzione del fondo per la "retribuzione di risultato" sino alla soglia minima del 15%.
comma 7	Art.35, comma 1 lett.h)	Si applica, per il compenso professionale all'AVVOCATURA COMUNALE, quanto previsto nell'accordo annuale economico CCI 2023 stipulato in data 3/12/2024 con un fondo massimo annuale di euro 30.000,00.
comma 8	Art.35, comma 1 lett.i)	Distacco sindacale: la misura percentuale dell'elemento retributivo di cui al comma n.1, lett. b) dell'art.44 del CCNL 16/07/2024 è pari al 90%.
comma 9	Art.35, comma 1 lett.l)	L'ordinamento comunale prevede che i dirigenti siano "datori di lavoro" ai sensi del D.Lgs.n.81/2008; in tale veste hanno anche la responsabilità di gestire la propria "sicurezza sul lavoro" e la propria "sorveglianza sanitaria" fermo restando che, in caso di necessità o conflitto d'interesse, provvederà il Sindaco.

ART. 5 - FONDO EX ART.208 COMANDANTE P.L.

Le parti danno atto che, quanto destinato al Dirigente Comandante del Corpo della Polizia Locale ai sensi della D.G.n.560/2023 per gli anni 2023-2025 (utilizzo fondi ex art.208 cds per finalità previdenziali per euro 5.000,00 annuali -al netto del "contributo di solidarietà" pari al 10%- Fondo Perseo Sirio), non è oggetto di "contrattazione integrativa" ai sensi dell'art.59, comma n.1 lett.a) ed art.45 del CCNL 17/12/2020 (ora art.41 comma n.1 lett.a) ed art.35 del CCNL 16/07/2024).

ART.6 - INCREMENTO PARTE VARIABILE PER PNRR

Le parti stabiliscono che la somma di cui al precedente art.4, comma n.1 -pari ad euro 12.747,65- per gli anni 2024-2025-2026 è destinata come segue:

Dirigente competente in materia di LL.PP	6.000,00
Dirigente CUC competente in materia di "appalti e contratti"	4.500,00
Dirigente "Servizi Finanziari"	2.247,65

ART. 7 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CCDI

1. In caso di controversie o di criticità applicative e/o interpretazione delle norme contenute nel presente contratto, la parte interessata può inviare all'altra una richiesta scritta di "interpretazione autentica". La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto.

2. Le parti si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta per definire consensualmente, ricorrendone i presupposti, il significato della clausola controversa, attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo di "interpretazione autentica" che sostituisce il contenuto della clausola stessa.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si riservano, per il 2025, di intervenire per integrare o modificare il presente CCI anche in relazione agli effetti della riorganizzazione complessiva dell'ente a seguito della D.G.n.485/2024.

DICHIARAZIONI A VERBALE DELLA PARTE PUBBLICA

a) La parte pubblica, consapevole che la valorizzazione della dirigenza dell'ente sia una fondamentale leva organizzativa e di miglioramento nell'erogazione dei servizi a cittadini ed imprese, assicura un congruo rifinanziamento del FPR ove venga meno il "limite del salario accessorio" di cui all'art.23 del D.Lgs.n.75/2017 tenuto conto che la media delle somme disponibili non è adeguata alla rilevanza dell'ente.

b) L'obiettivo annuale di cui all'art.29 del CCNL Funzioni Locali Dirigenza del 17/12/2024 è pari al dato 2019 (annualità *ante* covid) ossia < 22,5%.

c) La parte pubblica assicura uno specifico trattamento economico, nell'ambito del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali, per le funzioni di "Vice Segretario Generale".

F.to

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

IL PRESIDENTE Dott.Pietro CELANI _____

OO.SS.

CGIL Davide DEL FATTORE _____

CISL Francesco TODARO _____

UIL Angelo AUCELLO _____